

AZIONE COLLETTIVA RISARCITORIA

ex art. 140 bis DLGS n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del consumo)
inserito dall'art. 2, comma 446 L. n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge finanziaria '08)

L'AMBITO DI APPLICAZIONE

A tutela degli interessi collettivi dei consumatori o degli utenti

PER OTTENERE L'ACCERTAMENTO DEL **DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO E ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME** SPETTANTI AI SINGOLI CONSUMATORI O UTENTI NELL'AMBITO DI RAPPORTI GIURIDICI RELATIVI A **CONTRATTI** STIPULATI CON MODULI O FORMULARI PER ADESIONE ai sensi dell'art. 1341 c.c., **OVVERO IN CONSEGUENZA DI ATTI ILLECITI EXTRACONTRATTUALI, DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI O DI COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALI**

quando siano lesi i diritti di una PLURALITA' DI CONSUMATORI O DI UTENTI

LA LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE

legittimazione attiva dell'azione collettiva a tutela dei consumatori o utenti

associazioni dei consumatori o degli utenti inserite nell'elenco tenuto presso il Ministero delle Attività Produttive ex art. 139 Codice del Consumo

associazioni e comitati purché siano adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio

L'ADESIONE O L'INTERVENTO

ORDINANZA DI AMMISSIBILITA' dell'azione collettiva promossa dall'associazione o dal comitato

IDONEA PUBBLICITA' DEI CONTENUTI DELL'AZIONE
a cura dell'associazione o comitato secondo le forme disposte dal giudice

fino alla precisazione delle conclusioni in grado di appello possibilità per CIASCUN CONSUMATORE O UTENTE di a sua scelta

ADERIRE ALL'AZIONE COLLETTIVA
con comunicazione scritta al promotore

INTERVENIRE NEL GIUDIZIO COLLETTIVO attraverso le forme proprie del processo civile ordinario (v. intervento adesivo litisconsortile)

interruzione della prescrizione del diritto

produzione degli effetti della domanda



LA SENTENZA

IL GIUDICE ACCOGLIE LA DOMANDA, FISSANDO I CRITERI IN BASE AI QUALI LIQUIDARE LA SOMMA DA CORRISPONDERE O DA RESTITUIRE AI SINGOLI CONSUMATORI O UTENTI

SE POSSIBILE ALLO STATO DEGLI ATTI, IL GIUDICE DETERMINA LA SOMMA MINIMA DA CORRISPONDERE A CIASCUN CONSUMATORE O UTENTE

ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA SENTENZA L'IMPRESA CONVENUTA

PROPONE IL PAGAMENTO DI UNA SOMMA
con atto sottoscritto, comunicato a ciascun
consumatore o utente e depositato in cancelleria

NON PROPONE ALCUN PAGAMENTO

ENTRO 60 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA
PROPOSTA, IL CONSUMATORE O UTENTE

ACCETTA LA SOMMA

NON ACCETTA LA SOMMA

LA PROPOSTA ACCETTATA
COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO

AVVIO DELLE PROCEDURE DI CONCILIAZIONE

LA CONCILIAZIONE

COMPOSIZIONE DELLA CAMERA DI CONCILIAZIONE

per la liquidazione di quanto spettante a ciascun consumatore o utente che ha aderito all'azione o è intervenuto in giudizio

un avvocato indicato
dall'associazione o
comitato promotore

un avvocato indicato
dall'impresa convenuta

un avvocato nominato dal
Presidente del Tribunale tra
gli iscritti all'albo speciale
per le giurisdizioni superiori
(presidente)

IN ALTERNATIVA, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il Presidente del Tribunale dispone che la conciliazione avvenga presso gli ORGANISMI DI CONCILIAZIONE di cui all'art. 38 DLGS 17 gennaio 2003 n. 5

IL VERBALE DI CONCILIAZIONE COSTITUISCE TITOLO ESECUTIVO